

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZ. LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
AVVERSO LA DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA
del 28/11/2014 - rif.: cm 83025128/IS21-1
prot. 2014/151245 – del 10/12/2014

La sottoscritta Avv. Gabriella Di Francesco nata a Palermo il 28.10.1985 (C.F. DFRGRL85R68G273X), con studio in via Noto n.12 (Palermo) ed ivi elettivamente domiciliata e da se medesima rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c. (Fax 091.6253352; PEC: gabrielladifrancesco@pecavvpa.it)

PREMESSO CHE

- è iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di **Palermo** dal **14.01.2014**;
- prima dell'entrata in vigore della Legge n. 247/2012, non ha proceduto all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in quanto facoltativa e subordinata al raggiungimento dei limiti reddituali (reddito professionale e/o volume d'affari) tutt'ora vigenti;
- ad oggi non ha mai raggiunto i succitati limiti come dimostra il volume di affari relativo agli anni: 2014 pari ad € 0 per i quali non ha mai effettuato alcuna dichiarazione; ed avendo aperto la P. iva solo a fine dicembre per usufruire del regime agevolato qualora quest'anno iniziassi a produrre reddito;
- con la delibera della Giunta Esecutiva del **28.11.2014** concernente l'iscrizione alla Cassa Forense rif.: cm **83025128/IS21-1** resa nota con raccomandata del 7.01.2015 - prot. 2014/151245, è stato iscritto d'ufficio alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- la delibera *de qua* impone quale contribuzione minima obbligatoria per l'anno 2014 complessivi € 846,00 e per l'anno 2015 complessivi € 833,50.

Tutto ciò premesso, considerato che la delibera succitata dispone l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e, per l'effetto, subordina la possibilità di mantenere la propria iscrizione all'Albo degli Avvocati di Palermo ed esercitare la professione al pagamento di oneri previdenziali fissi, disancorati da qualsivoglia criterio legato al reddito professionale, il sottoscritto Avvocato, propone formale ricorso avverso la delibera della giunta esecutiva del 28/11/2014 - rif.: cm 83025128/is21-1 prot. 2014/151245 – del 10/12/2014 stessa in quanto ritenuta illegittima, contraddittoria e per

l'effetto annullabile, previa sospensione, per i seguenti motivi in diritto che ci si appresta ad illustrare:

1. Questioni preliminari

In data 17.01.2015 è stato proposto tempestivo reclamo avverso la citata delibera nei tempi e nelle modalità previste dall'art. 23 dello Statuto della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, la quale ad oggi non ha inviato alcuna risposta.

Allo stato risultano, pendenti innanzi al TAR Lazio n. 2 ricorsi avverso e per: **l'annullamento previa sospensione** del Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge n° 247/2012, approvato con ministeriale n. 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7 agosto 2014 (recante approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Giustizia, della delibera n. 20 adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in data 20 giugno 2014, con la quale è stata adottata il nuovo testo del "Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012", con la seguente modifica: all'art. 7, comma 6 ed all'art. 9, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "La relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti"- Nota ministeriale pubblicata in G.U. del 20 agosto 2014 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Serie Generale n. 192 del 20 agosto 2014), nonché di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti; nonché per **l'annullamento** in parte del regolamento del Ministro della Giustizia con riguardo alle modalità ivi previste agli artt. 7 e 9 di candidatura ed elezione dei componenti dei COA, e, in subordine, per l'annullamento in parte del regolamento impugnato con specifico ed esclusivo riferimento alle previsioni assunte in violazione di legge.

L'esito di tali procedimenti, nonché le eccezioni di incostituzionalità in essi sollevate, incidono necessariamente sulla validità e legittimità dei provvedimenti in forza dei quali è stata emanata la delibera oggetto del presente reclamo e, per l'effetto, sulla validità e legittimità della stessa.

2. Non sostenibilità finanziaria della cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e, di conseguenza, illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla stessa.

A seguito della privatizzazione, che risale agli anni 1994 – 1995, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è una Fondazione di diritto privato, la quale ha rinunciato alla garanzia dello Stato (decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994). Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 24, della legge n. 214/2011 la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve dimostrare di avere la stabilità economico finanziaria per almeno 50 anni.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è finanziata dal sistema a ripartizione e liquida, attualmente, le pensioni con il sistema c.d. retributivo corretto.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha dato prova della stabilità cinquantennale con il Bilancio Tecnico dal quale, tuttavia, risulta che sono stati proiettati nel tempo valori completamente diversi da quelli reali, ancorché in ossequio alla conferenza dei servizi interministeriale.

È lo stesso attuario, alla pag. 36 del suo elaborato, che ricorda come il bilancio tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, produce risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se e solo se le ipotesi demografiche e finanziaria poste a base delle elaborazioni troveranno reale conferma nella realtà.

Rimanere in un sistema reddituale significa, infatti, continuare a fare delle promesse pensionistiche a priori, basate cioè sui tassi di rendimento impliciti nel sistema stesso, ovvero contenuti nelle sue regole di calcolo, tassi che risultano sostenibili solo se gli effettivi andamenti dei tassi determinanti per la sostenibilità, che sono prima di tutto quello di variazione di una adeguata parte della massa reddituale e quello di rendimento del patrimonio, risultano non inferiori a quelli impliciti.

Si rileva che sebbene la valutazione di sostenibilità per previsione normativa debba essere effettuata mediante le proiezioni attuariali, tuttavia, la medesima previsione normativa ha dimenticato di imporre la verifica a posteriori delle ipotesi utilizzate.

Pertanto, nel successivo Bilancio Tecnico si possono riutilizzare le ipotesi di rendimento esplicito ed implicito del sistema utilizzate nel precedente Bilancio Tecnico anche se, alla prova dei fatti, si sono rivelate assolutamente infondate in quanto eccessivamente ottimistiche. In tale modo nella realtà virtuale futura del sistema pensionistico rappresentata dalla previsione attuariale del nuovo bilancio tecnico si determina una sostenibilità basata su tassi di rendimento che la realtà ha smentito. Il problema è che, in tale caso, cioè se i tassi determinanti per la sostenibilità risultano nella realtà inferiori a quelli impliciti - e ciò accade quasi sempre, come tutta l'esperienza dimostra - perché i tassi impliciti nelle regole di calcolo della pensione sono troppo elevati - in una logica di tipo reddituale la promessa pensionistica è formulata già in termini di prestazione e, quindi, basandosi sul principio giuridico del diritto acquisito, deve essere comunque rispettata.

Questo fatto determina un ulteriore disavanzo del sistema, disavanzo che risulta "scaricato" sulle generazioni future, con evidente dispregio del principio di equità intergenerazionale e con un'ulteriore compromissione della sostenibilità in quanto basata su di un indebitamento che non può che crescere a dismisura come l'esperienza del debito pubblico italiano dimostra.

Si ritiene che la sostenibilità di una Cassa, quand'anche adotti il sistema di calcolo contributivo, debba essere di tipo logico (prof. Massimo Angrisani in www.logicaprevidenziale.it). La logica e la prassi dei sistemi contributivi consentono di riconoscere a posteriori i rendimenti sui contributi versati: tali rendimenti debbono essere commisurati alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e all'effettivo rendimento del patrimonio. E' necessario, infatti, sapere che il tasso di crescita di una adeguata parte della massa reddituale è un tasso di rendimento potenzialmente riconoscibile al debito del sistema.

E' necessario, pertanto, valutare il debito del sistema pensionistico, variabile fondamentale per calcolare il rendimento che il sistema può riconoscere. Non è sufficiente valutare la spesa futura per anni di gestione mediante le proiezioni del bilancio tecnico. Occorre, quindi, che i rendimenti che il sistema riconosce al debito pensionistico siano correlati a quelli effettivamente prodotti annualmente dallo stesso. In questo modo il debito del sistema cresce in modo correlato ai rendimenti in grado di sostenerlo e, quindi, tale sostenibilità risulta logicamente conseguibile.

Oggi si sta cercando di accreditare l'utilizzo dell'approccio stocastico per le proiezioni attuariali come strumento idoneo a rafforzarne l'efficienza. Ricordiamo che l'utilizzo dei modelli stocastici è stato pesantemente ridimensionato nel settore finanziario nel quale tali modelli hanno dimostrato la loro rischiosità.

Non bisogna dimenticare che l'enorme crisi che ha colpito in questi ultimi anni non solo i mercati finanziari ma anche l'economia reale ha tratto origine anche dalla creazione di innumerevoli titoli derivati e strutturati «garantiti dall'approccio modellistico stocastico».

Da ultimo è evidente che l'*asset liability management* è tanto più efficiente quanto più i tassi passivi riconosciuti dal sistema pensionistico alle sue *liabilities*, cioè alle pensioni, sono agganciati ai tassi attivi per il sistema effettivamente prodotti, cioè a quelli connessi alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e a quelli connessi agli effettivi rendimenti finanziari prodotti dal patrimonio.

Ora è interessante notare che con le linee guida del Bilancio Tecnico della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dimostra di avere il saldo previdenziale attivo per 50 anni a condizione che: a) la categoria aumenti di numero; b) il reddito degli avvocati aumenti; c) il volume di affari aumenti; d) il rendimento del patrimonio aumenti.

Tutti dati smentiti dalla stessa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in intestazione che nella sua Rivista "La Previdenza Forense" n. 2/2013 e nel Bilancio Consuntivo 2013 vede i redditi dichiarati alla Cassa di categoria precipitati a quelli degli anni 90. Si è di fronte ad un derivato previdenziale costruito su ipotesi che già oggi si sa che difficilmente si

verificheranno come già avvenuto negli anni appena trascorsi, fatta eccezione per la numerosità della categoria per la quale però si invoca il numero chiuso!

Orbene nelle more sono intervenuti degli autentici sconvolgimenti demografici ed economici della gestione perché l'art. 21 della Legge n. 247/2012 ha imposto a tutti gli iscritti agli Albi la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (si tratta di iscrivere circa 56.000 avvocati iscritti ai COA territoriali ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, titolari di redditi inferiori ad € 10.300,00 annui) e come dichiarato dalla stessa Fondazione l'andamento economico dell'Avvocatura è regredito a livello degli anni '90. Nelle more il Comitato dei Delegati di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n° 247/2012.

Con tale Regolamento la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha arbitrariamente modificato due principi fondamentali del proprio assetto normativo e, precisamente, il principio dell'iscrizione a domanda e l'infrazionabilità dell'anno introducendo, altresì, tutta una serie di benefici ed esenzioni non sorrette da proiezioni attuariali. I presupposti di fatto indicati sono assolutamente incontestabili perché risultano dagli atti ufficiali di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Si ripete che il ricorrente, classe 1985, andrà in pensione al compimento del settantesimo anno di età e oggi non ha la garanzia in ordine all'adempimento dell'obbligazione previdenziale a carico di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'art. 24, comma 24, della Legge n° 214/2011 così dispone: *“24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.”*

Orbene, se si fa affidamento sui dati reali e non quelli attesi dalla conferenza interministeriale la sostenibilità per 50 anni NON esiste più. È evidente che nel rapporto

previdenziale, intanto vi può essere l'obbligo all'iscrizione e alla contestuale contribuzione, in quanto vi sia la garanzia da parte dell'Ente alla sua solvibilità che richiede, quindi, la stabilità economico – finanziaria di lungo periodo. L'esatta situazione di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in termini di *funding ratio* risulta obiettivamente dai report ALM – *Asset Liability Management* - che è in possesso della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e che misura la gestione dell'attivo in funzione del passivo e dei quali si chiede l'esibizione. Ove dall'insieme di tali atti, BILANCIO ATTUARIALE E REPORT ALM, non risultasse comprovata la stabilità economico finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il periodo di 50 anni, così come previsto dalle vigenti disposizioni proiettando i dati reali desumibili dalla media degli ultimi dieci anni come risultano dai bilanci di esercizio, il ricorrente, iscritto d'ufficio, ha un diritto soggettivo perfetto assai rilevante a far dichiarare illegittima la sua iscrizione officiosa. Ove non sussista la stabilità economico-finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, infatti, ai sensi dell'art. 24, comma 24 della Legge n. 214/2011, la medesima Fondazione dovrà optare per il sistema di calcolo contributivo nel rispetto del *pro rata temporis* così come disposto dalla norma appena citata; di talché il ricorrente, rimesso da parte dell'On. Giudicante adito l'art. 21 della Legge n° 247/2012 alla Corte Costituzionale per illegittimità dello stesso ai sensi degli artt. 3 e 38 Costituzione anche in relazione a quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte con Sentenza n° 17892/2014 – ove non sia interpretato nel senso costituzionalmente corretto e cioè di subordinare la iscrizione di ufficio alla stabilità economico finanziaria reale di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per i prossimi 50 anni - ha il diritto di non essere iscritto alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense.

Vi è, infine, da considerare che la stessa Nota del Ministero Vigilante sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dà atto della indeterminatezza delle ipotesi attuariali inerenti alla sostenibilità finanziaria dell'Ente, in considerazione del turn-over indotto dalla Legge. Si ribadisce, conclusivamente, che l'ultimo Bilancio Tecnico che garantisce la stabilità cinquantennale di cui alla Legge n. 214/2012 è stato ottenuto proiettando non i dati reali di numerosità, redditività, volume d'affari e rendimento del patrimonio dell'Avvocatura, ma i dati offerti dalla Conferenza interministeriale dei servizi che prevedono redditi e volumi di affari in costante aumento.

Quando, invero la redditività e il volume d'affari degli avvocati italiani è regredito a quello della fine degli anni '90. Inoltre, la pensione è una aspettativa a formazione progressiva e non un diritto in senso stretto, in quanto si forma col passare degli anni. Il punto è garantire la certezza del diritto (o l'aspettativa), ovvero garantire nei confronti di chi oggi entra in Cassa, una prestazione verosimilmente certa. Se, la necessità di garantire i diritti quesiti oppure il pro rata, come afferma la

Cassazione anche nell'ultima sentenza relativa alla Cassa dei Ragionieri, sta nell'esigenza primaria di garantire la certezza del diritto nel tempo, la stessa certezza è oggi requisito indispensabile a presidio della certezza dell'aspettativa del nuovo professionista che accede al sistema previdenziale.

Nessuno, ad esempio, investe in un sistema dove le regole del gioco sono falsate sin dall'inizio e ciò, a maggior ragione quando sono in gioco diritti previdenziali, nei confronti dei quali occorre una maggiore trasparenza.

Per le ragioni di bilancio enunciate *supra*, non vi è alcuna certezza che le prestazioni ipotizzate siano in futuro concesse e ciò perché il sistema non regge *per tabulas* dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio. Un sistema che non si regge su solidi base matematiche viola anche indirettamente l'art.3 Cost., laddove consente ad alcuni di ricevere certezze, ovvero i diritti quesiti intoccabili (i già pensionati) e nega ad altri un futuro dignitoso.

3. Violazione art. 33 comma 1 e 5 cost.; art. 3 cost. E art. 5 del codice deontologico Forense.

L'art. 33 della Costituzione prevede al comma 1 che: *“l'arte e la scienza sono liberi”* e al successivo comma 5 che *“E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”*. L'art. 5 del Codice Deontologico Forense sancisce che *“L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato”*.

Appare in tutta evidenza come il dettato costituzionale individui come unico “filtro” all'esercizio della professione forense il superamento dell'Esame di Stato, il quale può essere liberamente configurato.

Atteso che l'art. 21 commi 8 e 9 della Legge 2012, n. 247, rendendo obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense anche per chi è già iscritto all'Albo degli avvocati, determinando conseguentemente e immediatamente l'obbligo del pagamento di contributi previdenziali indipendenti da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito professionale, subordina, in modo del tutto illegittimo, irragionevole, contraddittorio e discriminatorio, il diritto di iniziare o continuare a svolgere la professione di avvocato a condizioni economiche indipendenti dal volume d'affari, valorizzando in tal modo solo requisiti patrimoniali anziché le reali capacità professionali e il patrimonio intellettuale di conoscenza del singolo individuo. In tal modo, si viola il concetto stesso di “libera” professione e si crea un ostacolo di carattere economico alla partecipazione alla vita economica e sociale del Paese, vietato a norma del comma 2 dell'art. 3Cost.

Analoghe considerazioni vengono proposte avuto riguardo all'art. 5 del Codice Deontologico Forense così come modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014

pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2014, n. 241 secondo il quale: “L’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato”.

La chiara formulazione della norma individua, quindi, come *conditio sine qua non* per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale nonché per l’utilizzo del titolo di avvocato la sola iscrizione all’albo.

4. *Violazione di legge: violazione art. 3 comma 5 l. N. 148/2011 come integrato Dalla legge stabilità n. 183/2011.*

L’articolo in questione prevede testualmente che: “Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi :

a) *l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale...(omissis)”.*

Avuto riguardo alla norma sopra riportata, la delibera censurata, subordinando la continuazione dell’esercizio della professione da parte dello scrivente avvocato al pagamento di oneri previdenziali fissi, indipendenti da qualsivoglia riferimento alla capacità reddituale e professionale, appare in palese violazione dei principi in essa sanciti, in particolare al principio della libertà di accesso alla professione ed al suo esercizio.

5. *Violazione art. 23 cost.*

L’articolo in questione prevede che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Al riguardo, l’art. 21 comma 9 della Legge 2012, n. 247, che conferisce tout court alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il potere di determinare con proprio regolamento la misura dei contributi minimi dovuti dai percettori di reddito

sotto i parametri reddituali, senza al contempo fissare dei criteri puntuali e precisi per l'esercizio della normazione secondaria, lasciando, in tal modo, al mero arbitrio della Cassa categoriale il potere di fissare un minimo obbligatorio svincolato da qualsiasi parametro di controllo, viola il dettato costituzionale ed il principio di legalità sostanziale, fondamento indiscusso di un moderno Stato di diritto, in quanto tale principio si rivolge, prima ancora che all'amministrazione, allo stesso legislatore. Invero, per effetto del principio in esame non è consentito che la descrizione legislativa del potere assegnato all'amministrazione si connoti per la sua assoluta indeterminatezza, con conseguente riconoscimento normativo - a sicuro discapito dei possibili destinatari dell'azione amministrativa - di una totale libertà al soggetto od organo investito della funzione. E, infatti, in forza del principio di legalità, non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla Legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo che sussista costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa (in tal senso costanti pronunce della Corte Costituzionale - sentenze n. 115 del 2011; 32 del 2009; 307 del 2003; 150 del 1982).

6. Violazione dell'art. 15 comma 1 e dell'art.21 comma 1 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea

La Carta dei Diritti fondamentali dell'UE prevede all'art.15 comma 1 che *“Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata”* ed al successivo art. 21 comma 1 che *“E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”*.

Alla luce di tali principi appare in tutta evidenza l'incompatibilità e l'illegittimità della delibera oggetto del presente reclamo attesa la violazione degli artt. 15 comma 1 e 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha ricevuto nel primo comma dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, il riconoscimento dello stesso valore giuridico dei Trattati.

7. Contraddittorietà di termini e scadenze

Lo scrivente Avvocato rileva come la delibera oggetto del presente reclamo preveda, testualmente, tra le *“opzioni volontarie”*, che *“in base all'art. 12 comma 1 del citato Regolamento, è data la possibilità di essere esonerati dall'iscrizione alla Cassa e dal pagamento dei contributi minimi 2014 e 2015, laddove il professionista si cancelli, in via definitiva, dagli Albi professionali, entro 90 giorni dal ricevimento della presente comunicazione”*.

Si rileva, inoltre, che la stessa comunicazione individua come prima scadenza per il versamento dei contributi minimi relativi all'anno 2015 il 28 febbraio 2015.

Atteso che la comunicazione *de qua* è pervenuta tramite raccomandata allo scrivente in data 07.01.2015 e che, quindi, applicando i criteri dalla stessa imposti, i 90 giorni concessi per valutare l'ipotesi della cancellazione scadrebbero il 7 aprile 2015 ovvero 38 giorni dopo la data ultima per eseguire il pagamento dei contributi stessi (28.02.2015), emerge in tutta evidenza la contraddittorietà della delibera oggetto del presente reclamo e la sua insostenibilità procedurale, oltre che economica.

8. Contrasto con l'art. 1 comma 2 lettera d) e art. 3 comma 1 ordinamento Forense - legge 31 dicembre 2012, n. 247

Del tutto evidente è l'incoerenza e la contraddittorietà della delibera oggetto del presente reclamo assunta in forza dell'art. 21, commi 8 e 9 con altre disposizioni dello stesso ordinamento.

In particolare, la delibera non tiene da conto che l'art. 1 comma 2 lettera d) dispone che *“l'ordinamento forense favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare per le giovani generazioni, con criteri di valutazione di merito”* e al successivo art. 3, comma 1, proclama solennemente che *“l'esercizio della professione di avvocato deve essere fondato sul giudizio intellettuale”*.

Pertanto, la delibera *de qua*, concernente l'iscrizione alla Cassa ed il conseguente obbligo del versamento dei minimi contributivi fissi, indipendenti dal volume d'affari generato con la professione, contrasta in modo palese con i principi succitati in quanto pregiudica gli altrettanto fondamentali criteri di valutazione di merito e delle qualità intellettuali dello scrivente subordinandoli a soli oneri previdenziali, peraltro disancorati da qualsiasi rapporto con il reddito professionale effettivamente prodotto.

Inoltre, ancor più paradossale richiedere il pagamento di un importo di contribuzione minima obbligatoria relativo agli anni contributivi 2014 e 2015 e calcolare poi l'anzianità contributiva dei detti versamenti *«ai fini previdenziali nei limiti temporali previsti dal comma 2, dell'art. 9 del regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della l. n. 247/2012»* ovvero per soli 6 mesi!!!

9. Violazione principio capacità contributiva ex art. 53 cost.

Senza recesso da quanto sopra si rammenta che, i contributi minimi obbligatori slegati completamente da qualsiasi parametro reddituale sono palesemente in contrasto con l'art. 53 della costituzione, che sancisce il principio della progressività contributiva.

E precisamente, l'articolo 53 della Costituzione statuisce che: *“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”*.

Detto articolo, rappresenta il principio fondamentale di tutto l'ordinamento tributario, e definisce la capacità contributiva come l'idoneità economica dell'individuo a concorrere alle spese pubbliche, la quale si esprime attraverso indici economicamente valutabili, quali un patrimonio, un reddito, una spesa per consumi o investimenti; fenomeni, cioè, sempre suscettibili di valutazione economica. Qualora, invece, le imposte colpissero fenomeni diversi, quali ad esempio, la mera appartenenza ad un ordine professionale, sarebbero incostituzionali.

Questa interpretazione del principio di cui all'articolo 53 è stata accolta pienamente anche dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n.45/64, stabilisce che: *“Per capacità contributiva si deve intendere l'idoneità economica del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta.”*

Ed ancora, l'articolo 53, primo comma, rappresenta, non solo un criterio di misurazione del prelievo di ricchezza, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e si collega strettamente al principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione. Infatti, da esso si desume che le prestazioni tributarie devono gravare in modo uniforme su soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva, e in modo differente, secondo il criterio della progressività, su soggetti che hanno manifestazioni di ricchezza differenti.

Infatti, il principio di capacità contributiva è caratterizzato dai requisiti di : - attualità, perché il tributo, nel momento in cui trova applicazione, deve essere correlato ad una capacità contributiva attuale, non ad una capacità contributiva passata o futura; - effettività, perché sorge dall'esigenza che il presupposto d'imposta sia effettivo e non apparente o fittizio.

Al principio costituzionale contenuto nell'art. 53 possiamo, quindi, attribuire un duplice valore normativo: - garantista, perché, è costituzionalmente legittimo imporre tributi solo in ragione di un fatto che sia indicativo di capacità contributiva (cioè indici rivelatori di ricchezza) pertanto, vincola il legislatore nella scelta del presupposto del tributo (il presupposto del tributo non può essere un fatto qualunque, ma deve essere un fatto che esprime forza economica); - solidaristico, perché è connesso al *“dovere inderogabile di solidarietà”* (art. 2 Cost.), infatti, il dovere di concorrere alle spese pubbliche, come dovere di tutti, deve essere commisurato in ragione della capacità contributiva.

Dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione emerge che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale (Corte cost., 6 luglio 1972, n. 120).

L'indice generatore di capacità contributiva è, per eccellenza, il reddito.

Il sacrificio patrimoniale che viene imposto ai Contribuenti, dunque, deve essere rapportato all'idoneità che il singolo mostra di potersi privare di una parte dei propri beni per metterla a disposizione della collettività, dopo aver soddisfatto i suoi bisogni fondamentali.

Ciò implica che la percentuale da versare al fisco (*aliquota d'imposta*) sia più bassa per coloro che guadagnano meno e più elevata all'aumentare del reddito tassabile (cd. *base imponibile*). Analogo ragionamento vale, quindi, anche per i contributi previdenziali.

Pertanto, contrasta con l'art. 53 Cost. ogni tributo, la cui misura sia tale da incidere sul minimo vitale.

Se ne deduce che, laddove il reddito prodotto da un contribuente sia zero, lo stesso non debba alcunché allo Stato non sussistendo alcuna capacità contributiva.

Infatti, se il contributo è calcolato quale parte del totale percepito durante un anno è chiaro che una parte di zero sia zero.

Del resto, qualsiasi numero moltiplicato o diviso per zero da come risultato zero e, poiché zero è sinonimo di nulla, è per definizione indivisibile e, per tanto, non si può procedere a calcolarne una sua parte.

Alla luce di questi elementari principi matematici non si comprende quale formula sia stata utilizzata per determinare che l'importo da Voi richiesto e pari ad 846 euro sia una parte di zero. Infatti $0 - 846 = - 846$ euro ovvero, un valore negativo. E se in matematica il valore negativo è comunque un valore, non lo è nell'applicazione della matematica alla realtà.

In virtù di quanto sin qui scritto appare evidente che non sussistono nemmeno i requisiti richiesti per configurare il c.d. minimo vitale, ancor meno quelli per determinare in misura fissa il pagamento di un contributo previdenziale la cui richiesta si appalesa del tutto illegittima ed insensata.

10. Violazione principio di uguaglianza ex art. 3 cost.

Come già evidenziato a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale.

I contributi minimi obbligatori violano l'art. 3 della costituzione, perché creano discriminazione tra coloro i quali hanno un reddito superiore ai 10 mila euro e coloro che hanno un reddito inferiore a tale soglia. I primi, infatti, pagano in base al reddito, con il pieno riconoscimento dei contributi previdenziali annuali. I secondi, invece, avendo un reddito inferiore ai 10 mila euro, non solo pagano in misura fissa, ma essendo pure costretti – per via del reddito – a usufruire delle agevolazioni previste dal regolamento, hanno il riconoscimento pari alla metà dei contributi annuali versati.

La violazione del citato art. 3 della Costituzione si ravvisa anche con riferimento alle altre categorie di contribuenti.

A titolo meramente esemplificativo si riporta il caso delle casalinghe, le quali, hanno la possibilità di iscriversi al fondo di previdenza pensionistica qualora possano e decidano di pagare i contributi previdenziali previsti.

Per contro, gli iscritti all'Ordine degli avvocati non possono usufruire del sussidio di disoccupazione erogato dall'Inps.

Ne consegue che, non solo non è possibile percepire dette somme ma il relativo istituto di previdenza richiede una somma assolutamente insostenibile per le capacità reddituali dell'odierna reclamante.

Tantomeno è ipotizzabile che le somme da Voi richieste vengano sostenute da soggetti terzi - quali ad esempio familiari - per il solo fatto di avere ancora nel proprio stato di famiglia i giovani professionisti ed al fine di evitarne la cancellazione dall'albo.

Tali soggetti, già gravati dall'onere del pagamento delle tasse derivanti dalla loro capacità contributiva, sarebbero costretti al pagamento di tale ulteriore tributo a loro non imputabile e non correlato con la loro capacità contributiva.

Tanto premesso, il sottoscritto Avvocato Gabriella Di Francesco

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Palermo Sez. Lavoro affinché venga fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni istanza contraria, voglia accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

- accogliere il presente ricorso e sospendere la delibera opposta attesa la pendenza innanzi al TAR del LAZIO di n. 2 ricorsi aventi ad oggetto: l'annullamento previa sospensione del Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge n. 247/2012, approvato con ministeriale n. 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7 agosto 2014 (recante approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Giustizia, della delibera n. 20 adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in data 20 giugno 2014, con la quale è stato adottato il nuovo testo del "Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012".
- Riconoscere l'illegittimità della pretesa della Cassa in palese contrasto con gli art. 3 e 53 della Costituzione